

COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 2031 del 3 aprile 2020

DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 03.04.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI DI GIUNTA IN MODALITA' TELEMATICA A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 16 MARZO 2020, N.17

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 (che alll'articolo 1, comma 1, lett. q) stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";
- -il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020";
- -il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 in cui all'art.73 si dispone che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»; PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

RILEVATO che con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato le "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del D.L. n.6 del 2020*";

che con la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 04/03/2020 recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa" le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accelerare i tempi di realizzazione concreta del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica";

che con la direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 sono state fornite ulteriori indicazioni;

RICHIAMATI

-il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) ed in particolare l'art. 73:

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

- 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. [...]
- 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
- -il punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

VALUTATE in via generale e sistematica, in ogni caso, le disposizioni di legge, esprimenti un chiaro indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici, in particolare:

- l'articolo 3 bis 1. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");

- l'articolo 14, comma 1, 1. 241/1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti");
- l'art. 7 comma 1 d. lgs. 82/2005 ("Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili)"
- l'articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 ("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)") e comma 3 bis ("I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo");
- l'art. 41 comma 1 d. lgs 82/2005 ("Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.");
- l'articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 ("I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale");

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTI gli art. 50 e 97 del Tuel che disciplinano le competenze rispettivamente del Sindaco e del Segretario comunale;

VISTO lo Statuto comunale, nella parte relativa al funzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

PRESO ATTO che non è stato ancora regolamentato in questo ente lo svolgimento delle Giunte in modalità telematica;

DATO ATTO che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

RILEVATA tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie, di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

CONSIDERATO CHE occorre predisporre una disciplina per organizzare sedute di giunta comunali in videoconferenza al fine di garantire comunque il governo dell'Ente ma al contempo contenere qualsiasi forma di rischio, evitando la compresenza fisica in un dato luogo.

RITENUTO di far fronte a tale incombenza con il supporto delle tecnologie informatiche capaci di garantire trasparenza, identificabilità, collegialità della discussione e della votazione, ed in particolare:

- a) un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni;
- b) un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
- conoscere gli atti della riunione;

- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto);
- d) consentire la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;

VALUTATO di considerare tecnologie in generale idonee:

- teleconferenza;
- videoconferenza;
- audioconferenza

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in via telematica, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare lo svolgimento delle sedute di Giunta in modalità telematica da remoto;

VISTI:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- D.L. 16 Marzo 2020, n.17;

DECRETA

- La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
- Di avviare, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un sistema telematico di riunione, discussione e votazione, della Giunta comunale;
- Di approvare il seguente **disciplinare** relativo alla gestione telematica da remoto, delle sedute della Giunta comunale, che si compone di n. 9 articoli:

ART. 1

La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche in forma telematica, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in via telematica mediante tele/audio/videoconferenza da luoghi diversi.

ART. 2

La seduta di Giunta comunale in via telematica avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali responsabili, se invitati a partecipare.

La seduta di Giunta alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Palazzo Comunale.

ART. 3

Per le sedute di Giunta devono essere utilizzate piattaforme telematiche che permettano il riconoscimento facciale e/o vocale e, quindi, l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario ciascuno per le sue competenze.

ART. 4

Individuata la piattaforma utilizzata per la seduta, tutti i soggetti tenuti a partecipare devono essere dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire

la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione. I partecipanti devono, altresì, garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e la massima sicurezza possibile del sistema.

ART. 5

Le proposte di Giunta devono essere preventivamente inviate a mezzo mail o altro sistema certo di smistamento ai componenti della Giunta, munite dei pareri e della eventuale ulteriore documentazione necessaria alla discussione. È data possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta.

ART. 6

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Sindaco ha provveduto all'appello dei presenti e si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.

Avviata la seduta, il Segretario identifica i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti dell'organo, collegati in via telematica, mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare o verbale delle presenze e relativa attestazione sul verbale.

ART. 7

In caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa immediatamente al momento del ripristino dei collegamenti mediante nuovo appello del Segretario comunale secondo le modalità sopra indicate.

ART. 8

La seduta può anche essere videoregistrata ed il relativo file conservato presso la segreteria dell'ente, allo stesso verrà apposta la firma digitale dei partecipanti in possesso di firma digitale.

ART. 9

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario su supporto informatico, firmati dal Sindaco e dal Segretario e pubblicati secondo le normali modalità. Nei verbali sarà dato atto della modalità telematica di seduta.

- -di stabilire la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'ente;
- -di inviare il presente atto al Segretario comunale, agli assessori e ai Responsabili;
- -di stabilire l'efficacia del presente atto a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Tarsia, lì 03.04.2020

IL SINDACO f.to Avv. Roberto Ameruso